

LEGGE REGIONALE 27 luglio 2007, n. 15

SISTEMA REGIONALE INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO E L'ALTA FORMAZIONE

Con la legge n. 15 del 2007 la Regione Emilia-Romagna disciplina un sistema integrato di servizi ed interventi volto a rendere effettivo il diritto di raggiungere i più alti gradi dell'istruzione, nonché a favorire l'internazionalizzazione dei percorsi di ricerca e dei percorsi formativi e professionali.

I destinatari degli interventi previsti dalla legge sono: a) gli studenti iscritti alle Università e agli Istituti di grado universitario con sede in Emilia-Romagna; b) i neolaureati presso i medesimi istituti, inseriti in progetti di ricerca, in progetti di mobilità internazionale e in progetti di inserimento lavorativo; c) gli studenti e i neolaureati **stranieri** inseriti in programmi di mobilità internazionale con finalità formativa o lavorativa e in programmi di ricerca che si svolgano nel territorio dell'Emilia-Romagna; d) i ricercatori e i professori provenienti da altre Università o istituti di ricerca italiani o stranieri, nell'ambito di accordi con le Università aventi sede in Emilia-Romagna.

Gli interventi che la legge predispone sono di quattro tipi: a) **misure di sostegno economico**; b) **servizi di sostegno e accompagnamento alle attività di studio**; c) **interventi edilizi**; d) **attività di documentazione, ricerca, analisi e monitoraggio**. Tali interventi sono contemplati e coordinati da un apposito piano regionale, approvato dall'Assemblea legislativa su proposta della Giunta, con cadenza di norma triennale; esso indica gli obiettivi generali da perseguire e gli obiettivi da realizzare in via prioritaria, nonché le azioni e gli strumenti necessari.

Alla Giunta spetta il compito di dare concreta attuazione alle previsioni del piano, approvando, previo parere della commissione assembleare competente: gli standard minimi di qualità dei servizi; i requisiti per l'accesso e la fruizione degli interventi e dei servizi attribuibili per concorso; i limiti minimi e massimi entro i quali sono fissati gli importi dei sostegni economici; gli standard a cui devono corrispondere le strutture immobiliari per le quali sia richiesto l'accesso alle agevolazioni.

La legge istituisce poi **tre nuovi organi: la Conferenza regionale dei Comuni aventi sede universitaria, la Consulta regionale degli studenti e l'Azienda regionale per il diritto agli studi superiori**.

La Conferenza è nominata dal Presidente della Regione ed è composta dall'Assessore regionale competente per materia, che la presiede, e dai sindaci dei Comuni interessati o loro delegati; svolge funzioni consultive, di confronto e collaborazione istituzionale nelle materie disciplinate dalla legge.

La Consulta è composta da studenti designati, fra i propri componenti, dai Consigli studenteschi delle Università e dagli equivalenti organi di rappresentanza studentesca degli altri Istituti di grado universitario; è nominata dal Presidente della Regione ed è formata da ventuno membri. Svolge funzioni consultive in merito al piano regionale degli interventi previsto dalla legge ed in merito ai relativi atti esecutivi adottati dalla Giunta; può altresì formulare valutazioni e proposte migliorative della qualità dei servizi offerti.

L’Azienda regionale per il diritto agli studi superiori (che di seguito sarà denominata “Azienda”) svolge un ruolo fondamentale all’interno del sistema di servizi disciplinato dalla legge, **sostituendo tutti gli organismi analoghi attualmente presenti sul territorio regionale. Essa è un ente dipendente dalla Regione, dotato di personalità giuridica, di autonomia amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria, cui sono affidati tutti i compiti di gestione concreta del sistema:** definire annualmente, sulla base di quanto stabilito dalla Giunta regionale, i requisiti per l'accesso ai servizi e agli interventi; fissare il sistema tariffario riferito ai diversi servizi, approvando i relativi bandi di concorso; stabilire l'ammontare annuale degli interventi di sostegno economico accessibili tramite concorso; gestire i servizi e gli interventi previsti dalla legge secondo criteri di economicità; assumere iniziative volte all'acquisizione di nuove risorse.

Organi dell’Azienda sono: il Presidente, il consiglio d'amministrazione e il collegio dei revisori.

Il consiglio d'amministrazione è composto dal Presidente e da cinque consiglieri, nominati dalla Giunta regionale, ad eccezione di un componente, eletto dalla Consulta regionale degli studenti. Esso dura in carica fino a sei mesi dopo l'inizio di ogni legislatura regionale e dispone, in particolare, del potere di nominare il direttore dell’Azienda. Anche il collegio dei revisori è nominato dalla Giunta regionale ed è composto da tre membri scelti tra gli iscritti nel ruolo dei revisori contabili; dura in carica quattro anni.

L’Azienda può dotarsi di uno statuto interno – adottato dal consiglio di amministrazione – per disciplinare il proprio funzionamento, l’organizzazione e le competenze dei suoi organi. Tutti gli atti fondamentali dell’Azienda sono comunque soggetti all’approvazione della Giunta: lo stesso statuto, il regolamento di contabilità e dei contratti, il bilancio di previsione annuale, la dotazione organica e le sue variazioni, ecc.

L’Azienda dispone di personale e patrimonio propri, che può gestire nell’ambito del limite di spesa fissato con la legge di bilancio regionale; il suo bilancio annuale deve comunque presentare il pareggio finanziario.

Tra i mezzi finanziari a sua disposizione figurano anche i finanziamenti derivanti dal

gettito della tassa regionale per il diritto allo studio universitario, di cui alla L. R. n. 18 del 1996.

L'Azienda è costituita a far data dal 1° ottobre 2007 e **a decorrere dal 1° gennaio 2008 subentra nella titolarità dei rapporti di lavoro e di tutti i rapporti attivi e passivi, nella proprietà del patrimonio mobiliare e immobiliare delle aziende di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia e Parma, che sono soppresse.**

Passando all'esame della tipologia di interventi predisposti dalla legge, vengono in considerazione prima di tutto le **misure di accompagnamento**. Tra esse, la più significativa è sicuramente lo sportello unico per lo studente, disciplinato dall'art. 8. Esso è attivato presso ciascuna sede universitaria centrale o decentrata, con il compito di fornire informazioni sulle condizioni per l'accesso all'offerta formativa di grado universitario, informazioni specifiche sui servizi per studenti disabili e stranieri, nonché servizi interattivi su rete telematica per l'adempimento delle pratiche amministrativo-contabili necessarie per la fruizione degli interventi disciplinati dalla stessa legge.

Gli **interventi di sostegno economico** introdotti dalla legge sono di quattro tipi: a) borse di studio; b) prestiti; c) assegni formativi; d) contributi.

La borsa di studio è definita dall'art. 10 come una "provvidenza resa in denaro o servizi, riservata agli studenti capaci e meritevoli, privi o carenti di mezzi, in regola con il pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario a favore della Regione". E' attribuita tramite concorso, sulla base di bandi pubblicati annualmente dall'Azienda che indicano i requisiti di merito necessari, nonché le condizioni, le modalità e i tempi dell'eventuale restituzione all'Azienda stessa.

Anche i "prestiti", come le borse di studio, sono concessi tramite concorso ed attingono ad un apposito fondo di rotazione costituito e gestito dall'Azienda; contrariamente alle borse di studio, però, essi devono essere restituiti, senza interessi, entro un anno dall'accertamento della perdita dei requisiti di merito, secondo modalità definite dai bandi di concorso. Soltanto per gli studenti meritevoli, che risultino privi o carenti di mezzi, i prestiti sono a fondo perduto.

A norma dell'art. 12, gli "assegni formativi" costituiscono invece "un concorso economico per ridurre i costi d'iscrizione e frequenza a master e a percorsi di alta formazione e specializzazione".

I "contributi", infine, si configurano come interventi finalizzati a sostenere economicamente attività formative specifiche, oppure come sussidi integrativi delle borse di studio e degli assegni erogati a studenti disabili o ad altri studenti in condizioni di particolare disagio.

Gli artt. 14 e 15 disciplinano il diverso settore degli **interventi edilizi**, stabilendo che la Regione finanzia opere di edilizia residenziale universitaria che prevedano

l'acquisto, la costruzione, l'ampliamento e la ristrutturazione di strutture destinate a servizi per gli studenti universitari, nonché le spese per arredamenti e attrezzature. Il “servizio abitativo” si caratterizza per ampiezza di tipologie e soluzioni, e per diffusione territoriale, in funzione della differenziazione e diversificazione della domanda; è costituito dall'offerta dell'Azienda e dall'offerta delle Università e di altri soggetti accreditati. Accanto al “servizio abitativo” la legge garantisce il “servizio di ristorazione”, secondo modalità stabilite dall'Azienda.

All'Azienda, infine, è attribuito il compito di **controllare il rispetto delle disposizioni contenute nella legge**, nonché di applicare le relative eventuali sanzioni amministrative.

La legge si chiude con una clausola valutativa, che consente all'Assemblea legislativa di esercitare un controllo effettivo sull'attuazione della legge. A tal fine, con cadenza triennale, la Giunta regionale deve presentare alla commissione assembleare competente una relazione che offra risposte documentate a quesiti specifici: a) quali sono le tipologie dei beneficiari dei diversi interventi di sostegno economico e in che misura tali interventi rispondono ai bisogni degli studenti; b) quali iniziative sono state adottate al fine di aumentare la mobilità internazionale di studenti, ricercatori e docenti e quali sono stati i risultati; c) in che misura i servizi per l'accoglienza sono stati in grado di soddisfare, in termini di quantità, qualità e costi, gli standard approvati dalla Giunta regionale, nonché le esigenze abitative e di ristorazione degli studenti universitari, e quali sono gli eventuali aspetti da migliorare.